



UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA SARDEGNA
Sede di CAGLIARI

Prot. n. 500

Avviso per l'assegnazione a trattativa privata dietro corrispettivo, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge n. 384 del 23 luglio 1980, della nuova rivendita da istituirsi nel Comune di **VILLACIDRO (SU)** da ubicare nella zona così delimitata: **LOCALI COMMERCIALI UBICATI ALL'INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE "SANT'IGNAZIO" CON ESCLUSIONE DI QUELLI ADIBITI A SUPERMERCATO E DI QUELLI ADIBITI A NEGOZIO DEL BRICOLAGE.**

L'Ufficio, visto l'esito del concorso di cui all'avviso del 25/09/2017, per l'assegnazione della rivendita di nuova istituzione in VILLACIDRO (SU), ha deciso di conferire la suddetta rivendita mediante contratto d'appalto a trattativa privata al miglior offerente, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della citata legge.

Al riguardo, si comunica che l'apposita Commissione ha stabilito in € **48.614,00 (euro quarantottomilaseicentoquattordici/00)** l'importo minimo della somma di denaro da corrispondere in unica soluzione all'atto del conferimento dell'esercizio.

La rivendita verrà appaltata per un periodo di anni 3 (tre), nei modi prescritti a chi corrisponda la somma più elevata a partire dal suindicato importo base e disponga di idoneo locale ubicato nella zona sopra specificata, a distanza non inferiore a metri 300 dalla più vicina rivendita ordinaria già esistente.

Ogni aspirante potrà presentare una sola offerta, redatta su carta con apposta marca da bollo del valore vigente, conformemente al modello allegato al presente avviso (all. 1).

L'offerta sarà contenuta in busta sigillata recante la seguente dicitura: "Offerta per l'appalto a trattativa privata della rivendita di nuova istituzione nel Comune di VILLACIDRO (SU)".

Detta busta, racchiusa in altra di maggior formato, indirizzata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Sardegna, Via La Palma n. 2, 09126 CAGLIARI, dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno 9 maggio 2019.

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato e quelle prive del deposito cauzionale di cui appresso. Non sono ammessi reclami per l'offerta non pervenuta o pervenuta in ritardo.

Non saranno ammesse le offerte presentate da soggetti in qualità di socio o rappresentante legale di società, in quanto, ai sensi delle vigenti disposizioni, le rivendite ordinarie di generi di monopolio possono essere intestate solo a persone fisiche e non anche a società.

L'offerta deve esprimere in cifre e in lettere la somma che l'offerente si obbliga a corrispondere all'atto del conferimento. Tale somma deve essere espressa in euro, con avvertenza che non si terrà conto dei centesimi.

In caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà considerato

valido quello più vantaggioso per l'Agenzia (art. 72 R.D. 23/05/1924, n. 827).

Unitamente all'offerta dovrà essere presentata, a titolo di garanzia, **pena l'esclusione dalla gara**, una quietanza di deposito provvisorio, a nome dell'offerente, rilasciata dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di CAGLIARI, ovvero un vaglia cambiario della Banca d'Italia intestato all'offerente e girato all'Ufficio dei Monopoli per la Sardegna – Sede di Cagliari, per l'ammontare **di € 2.431,00**.

Il deposito provvisorio non deve essere contenuto nella stessa busta in cui è inserita l'offerta, ma va tenuto separato, in quanto ne viene verificata la regolarità al momento della presentazione e non al momento dell'apertura della busta contenente l'offerta.

I depositi provvisori costituiti dai non assegnatari saranno immediatamente svincolati e restituiti nei modi di rito. Il deposito provvisorio dell'assegnatario sarà svincolato dopo la regolare esecuzione, nel termine stabilito, degli adempimenti fissati dall' Ufficio dei Monopoli per la Sardegna. Nel caso l'assegnatario non esegua tali adempimenti ovvero in caso di rinuncia al conferimento, si provvederà all'incameramento dell'intero deposito provvisorio.

A parità di migliore offerta si darà corso ad un'ulteriore trattativa privata al rialzo tra i relativi proponenti con la stessa procedura di cui innanzi.

Per quanto non espressamente previsto valgono le condizioni generali indicate negli avvisi d'asta depositati presso l'Ufficio dei Monopoli in intestazione.

Per gli adempimenti successivi all'assegnazione e per l'eventuale decadenza dalla stessa si richiamano le norme vigenti, delle quali gli interessati potranno prendere visione presso l'Ufficio dei Monopoli in intestazione, dove riceveranno ogni altra informazione in tema di conferimento e di gestione delle rivendite di generi di monopolio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna entro sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso amministrativo all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro trenta giorni dalla stessa.

CAGLIARI 25/03/2019

Il Funzionario Delegato
ex art. 4 bis comma 2 D. L. n. 78/2015
e successive modificazioni
(delega n. 1226 del 24/08/2016)
Dott. Alessandro Petrosino
F.to Alessandro Petrosino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

MODELLO DELLA DOMANDA (da riprodurre su carta con apposta marca da bollo da €16,00)

(Al. 1)

Io sottoscritto (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio dell'offerente, telefono ed eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata) mi impegno ad assumere in gestione, per tre anni, l'esercizio della rivendita di nuova istituzione in.....sotto la stretta osservanza delle disposizioni in vigore, obbligandomi al pagamento in unica soluzione, all'atto del conferimento, della somma di €.....(Euro.....).

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che in caso di assegnazione potrò disporre del locale (*) sito in via.....n.....del comune di.....ove intendo ubicare la rivendita suindicata e di non trovarmi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli articoli 6 e 18 della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957 (1) o nelle situazioni di cui all'art. 5 della legge n.384 del 23 luglio 1980 (2), obbligandomi a rimuovere nel termine assegnato dall'Agenzia, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt.7 e 18 (3) della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957.

Dichiaro altresì di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della concessione, dovrà conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dall'assegnazione e di impegnarmi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio dei Monopoli presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica.

Data,.....

firma

(*) L'indicazione deve essere fatta in modo da essere facilmente individuabile senza possibilità di dubbio, pena la nullità della domanda. Qualora il locale proposto sia ubicato all'interno di un centro commerciale, occorre indicare nell'offerta, oltre all'indirizzo e numero civico, il numero del box che lo contraddistingue dagli altri locali all'interno del centro commerciale o altre indicazioni atte ad individuarlo senza possibilità di equivoci. In mancanza di tale elemento, sarà necessario allegare all'offerta, una planimetria della struttura che evidenzia il locale proposto.

(1) Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, non può gestire una rivendita chi:

1. sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;
2. non abbia la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri delle Comunità Europee;
3. sia inabilitato o interdetto;
4. sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione dal registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso;
5. non sia immune da malattie infettive o contagiose;
6. abbia riportato condanne:
 - a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;
 - b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorchè, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l'interdizione perpetua pubblici uffici;
 - c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;
 - d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;
7. abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. E' in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;
8. sia stato rimosso dalla qualità di gestore o coadiutore di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;

(2) Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti;

(3) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, non può gestire una rivendita chi:

1. presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;
2. eserciti, a qualunque titolo, un Deposito Fiscale di Tabacchi Lavorati, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad Ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza.

L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.